

Rep. Delibere Senato accademico n. 37/2024

DIREZIONE V - AREA 3 - DIVISIONE 4 GESTIONE DEL PERSONALE –
RIPARTIZIONE 2 PERSONALE DOCENTE

**3.3) MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE E LA
VERIFICA DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DEI PROFESSORI E RICERCATORI AI SENSI
DELL'ART. 6, COMMA 7, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240**

.....OMISSIS.....

APPROVA

Le modifiche al testo normativo nel tenore di seguito riportato:

Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti e dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30/12/2010, n. 240"

Indice

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Compiti dei professori di ruolo
- Art. 3 - Compiti dei ricercatori di ruolo
- Art. 4 - Riduzione dei compiti didattici
- Art. 5 - Compiti didattici e di servizio agli studenti
- Art. 6 - Autocertificazione e verifica
- Art. 7 - Criteri per la valutazione delle attività autocertificate
- Art. 8 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e dell'attività di ricerca da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Ai sensi del presente Regolamento per professori e ricercatori di ruolo si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato.
3. Di seguito i professori, e i ricercatori di ruolo sono altresì indicati singolarmente o cumulativamente con il termine, rispettivamente, di Docente o Docenti.

Art. 2 - *Compiti dei professori di ruolo*

1. I professori esercitano i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal dipartimento di appartenenza quale referente principale o associato di corsi di laurea, di laurea

magistrale e a ciclo unico e alle esigenze di eventuali altri corsi di studio anche non raccordati al dipartimento, alle quali il dipartimento è impegnato a far fronte.

2. I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

Nell'ambito dell'impegno orario, ciascun professore è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005 e ss.mm., a svolgere ogni anno non meno di 120 ore in regime di tempo pieno e 80 ore in regime di tempo definito, di insegnamento, nelle varie forme previste purché non oggetto di retribuzione aggiuntiva, nei corsi di studio, nonché, eventualmente, nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza.

Sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici concesse in relazione a incarichi gestionali o di ricerca ai sensi del successivo articolo 5.

3. Ai fini della valutazione delle ore di insegnamento di cui al comma precedente, si considerano le seguenti forme:

- a) le lezioni teoriche, pratiche e altre attività didattiche, svolte anche a piccoli gruppi, anche in più turni, tenute dal professore titolare dell'insegnamento o modulo previsto dal regolamento didattico del corso di studio, che comporta l'acquisizione di CFU per lo studente, inclusi i tirocini pratici;
- b) le lezioni teoriche e pratiche in corsi propedeutici e/o di recupero dedicati agli studenti, incluse le lezioni per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le esercitazioni, i seminari, le attività di laboratorio informatico, le attività professionalizzanti ed ogni altra attività, volta ad integrare i corsi e i moduli degli insegnamenti previsti all'interno dell'Offerta formativa programmati dal Dipartimento e che non comporta l'acquisizione di CFU per lo studente, svolte e/o guidate in affiancamento del docente titolare e in compresenza dello stesso.

4. Le ore di insegnamento possono variare, nel limite massimo di una riduzione di 20 ore, sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti. Laddove in un determinato anno accademico, per ragioni organizzative, eccezionalmente, il docente si veda assegnati dagli Organi Accademici competenti un numero di ore inferiore a quello da riservare annualmente all'insegnamento, i suoi doveri didattici si intendono comunque assolti. Laddove in un determinato anno accademico, il docente eroghi un insegnamento che risulti senza studenti frequentanti, le ore assegnate dagli Organi Accademici competenti, per tale insegnamento, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici.

Art. 3 - *Compiti dei ricercatori di ruolo*

1. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, fino a un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, in regime di tempo definito.
2. Ai ricercatori possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, attività didattiche frontali consistenti in corsi e moduli curriculari, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 240 del 2010. A essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli.
3. Gli impegni didattici di cui al comma precedente danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4 - Riduzione dei compiti didattici

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, possono chiedere una riduzione dei compiti didattici, con effetto dall'anno accademico successivo, i Docenti che:
 - a) ricoprono la carica di Rettore, di Prorettore Vicario, di Prorettore, di altre cariche gestionali a livello di *Governance* centrale e di Dipartimento, definite e riconosciute all'interno dei Regolamenti dell'Ateneo, di Preside di Facoltà, di Coordinatore di Macroarea, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di consiglio di corso di studio o analoga funzione, di componente del Consiglio universitario nazionale e di Direttore del Centro linguistico di Ateneo o che ricoprono incarichi nell'ambito del sistema di valutazione nazionale, quali commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN);
 - b) i vincitori di programmi, in qualità di *Principal Investigator*, finanziati dallo *European Research Council* o nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la riduzione è autorizzata dal Rettore con proprio provvedimento. Per il Rettore l'autorizzazione alla riduzione è concessa dal Senato accademico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), la riduzione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Docente, che valuta la rilevanza del programma di ricerca e, in caso di esito positivo, è tenuto a trasmettere la relativa delibera all'Ufficio del Personale dell'Ateneo.

Art. 5 - Compiti didattici e di servizio agli studenti

1. Secondo l'impegno orario di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, i Docenti sono tenuti ad assicurare annualmente lo svolgimento dei compiti assegnati, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti.
2. Per quanto attiene al presente Regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti sono quelli di cui all'art. 32 del Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 7 - Autocertificazione e verifica

1. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, i Docenti autocertificano tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate nell'anno accademico precedente, utilizzando apposita procedura telematica predisposta dall'Ateneo.
2. Il Direttore di Dipartimento di afferenza del Docente verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, la corrispondenza tra quanto autocertificato e gli incarichi didattici e di servizio agli studenti assegnatigli dai competenti organi accademici ed esprime la valutazione. La valutazione è trasmessa all'interessato e all'Ufficio del Personale. In caso di valutazione negativa il Rettore avvia le procedure previste dalla normativa vigente, con riferimento a quanto previsto per la responsabilità disciplinare.
3. La verifica delle attività autocertificate dal Direttore di Dipartimento è effettuata dal Rettore; la verifica delle attività autocertificate dal Rettore è svolta dal Senato Accademico.

Art. 8 - Criteri per la valutazione delle attività autocertificate

1. Conseguono la positiva valutazione i Docenti che:
 - a) ai sensi dell'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo, nell'anno accademico abbiano svolto l'attività didattica curriculare loro assegnata e le attività di servizio agli studenti;
 - b) abbiano pubblicato il numero di prodotti scientifici previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010.
2. Ai fini della valutazione richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010, devono essere soddisfatti, relativamente all'attività di ricerca, tutti i criteri oggettivi previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui al precedente comma.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti è riferita fino all'A.A. 2016/2017 e la valutazione della ricerca è riferita al quinquennio solare 2013-2017. L'autocertificazione è presentata entro il 30 novembre 2018.
2. Nelle more del completamento della procedura telematica, l'autocertificazione è svolta su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ateneo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito d'Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE